



Statistiche, (post-verità) e lavoro

di Gaetano Veneto*

Per analizzare e valutare politiche del lavoro, interventi legislativi, sperati o eseguiti, per valutare l'andamento del mercato del lavoro e dell'occupazione nel nostro Paese, si usano spesso, troppo spesso, dati statistici, creando incertezze o incredulità fra gli addetti ai lavori e nell'intera opinione pubblica, creando confusione o, talvolta, sfiducia.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: per alcuni (gli ottimisti - in buona o mala fede? -, gli opportunisti - incoscienti o meno? -, i realisti? Scegliete voi) "l'Italia ha svoltato" e la ripresa dell'occupazione (pur se debole) è significativa e inarrestabile, così da poter invitare i giovani a restare in Italia.

Per altri (i gufi? i professori parrucconi? i disfattisti e i "reduci" responsabili della distruzione del sistema politico e sociale? Vedete voi), l'Italia è il Paese dove parlare di reale ripresa della produzione e dell'occupazione è provocatorio e falso, mentre l'emigrazione giovanile, specialmente dei più scolari, si accentua. Per ora, un dato è certo, accettato da tutti: a fronte dei ben diversi ritmi di una, questa volta vera pur se ancora timida, ripresa produttiva degli altri partners dell'Europa oggi allargata a ventisette, nel più generale risveglio del sistema neo- o post- capitalistico, il nostro Stivale appare il più lento e arranca nel riprendere una accettabile marcia.

Ma allora, come la mettiamo con i dati statistici? Dobbiamo credere alla loro validità o la perdita di credibilità degli stessi - così come degli esperti che li utilizzano - altro non è che l'espressione della crisi oggi plasticamente definita con le parole



della "politica delle post-verità"?

In uno splendido saggio tradotto in questi giorni in Italia e pubblicato sul The Guardian londinese in Gran Bretagna da poco, dal titolo: "La fine dei fatti", William Davies, sociologo ed economista inglese, dimostra che la statistica - scienza che per oltre tre secoli, via via affinandosi sempre di più, è stato per i governanti uno strumento importante per studiare, capire e gestire la società - oggi, sottoposta a continua manipolazione ed asservimento, sta creando un clima di diffidenza nei suoi confronti, insieme agli esperti che, interpretando dati preselezionati, creano le premesse per la diffusione delle *fake news*, quelle post-verità o, più semplicemente, "balle", in prima battuta poste a base per tesi, forse meglio postulati, che reggono politiche più o meno avventurose nei vari campi dell'economia e della società.

Proviamo a dare qualche esempio, partendo da una divertente, perfino ridicola, notizia offerta dalla stampa, anche specialistica, e dalle televisioni, di regime o "indipendenti", proprio in questi giorni. Diffondendo ed interpretando, come si leggerà subito in appresso, semplicisticamente i dati sulla produzione degli ultimi due mesi nel nostro

Paese, si è scritto che la spinta dell'industria italiana - che aveva permesso di aumentare di uno 0,1 il misero dato della produzione industriale del 2016 con la lettura dei risultati degli ultimi mesi dell'anno - si è esaurita con una frenata nel gennaio di questo 2017, segnando un calo del 2,3%. Secondo gli "esperti" dell'ISTAT, disaggregando i dati, però, questo pur preoccupante risultato, che però già si prevede potrà essere smentito dalla rilevazione dei mesi successivi, è parzialmente salvato dalla crescita vorticosa dell'economia di una Regione, da incoronare come regina dell'export del nostro Paese, che ha segnato un incremento, udite udite, del... 53%. La Regione? Ebbene sì, è la... Basilicata.

La soluzione dell'enigma, fra il ridicolo e l'assurdo, sta nell'utilizzo di dati, cosiddetti "percentuali" e non usando masse globali o assolute: la crescita percentuale della Basilicata è dovuta all'export di autoveicoli di una nota multinazionale, oggi italo(?)-americana, che trova, oggi, riscontro in altri dati, quelli concernenti l'andamento dell'export delle province italiane così si segnala il primato di... Potenza (con una crescita del 58%), seguita da Milano e, subito dopo, ancora da... Frosinone (+35,7%, guarda caso ca-

poluogo di una provincia dove ha sede Cassino con il suo stabilimento facente capo alla stessa azienda di autoveicoli, madre dello stabilimento lucano). Troppo semplice, come del tutto inutile, è la deduzione sul primato di una delle più povere Regioni e di due tra le più povere province d'Italia in tema di ripresa produttiva con tutte le fumisterie connesse in ordine alla ripresa del PIL o dell'export dell'industria italiana e, di conseguenza, al trend di un Paese che, in realtà, continua ad arrancare con un futuro, al momento, tutt'altro che roseo. L'esempio appena riportato permette di ridimensionare, se non svuotare di ogni significato, le elucubrazioni di addetti ai lavori e delle forze politiche, insieme a più o meno avventate deduzioni da parte degli operatori del mondo del lavoro e del connesso diritto, in tema di trend occupazionali negli ultimi mesi nel nostro Paese, liberandoci così da sterili polemiche su decimali di punto in più o in meno, in un mercato in realtà stagnante e comune tra i peggiori tra le economie più sviluppate, pur se in crisi, dell'Occidente europeo.

continua a pagina 2

* Professore di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bari

All'interno:

- 3** Il Fondo di garanzia I.N.P.S. e il pagamento del T.F.R.
- 4** Il lavoro accessorio ed il sistema dei buoni lavoro
- 6** Il reddito di inclusione
- 7** Addio voucher!
"Sotto alle scorte"

continua dalla prima pagina

Statistiche, (post-verità) e lavoro



In un mondo oggi segnato da profonde incertezze, i dati statistici, così come presi ed elaborati, riescono a dividere l'opinione pubblica che si pone su due posizioni. Secondo alcuni, come sostiene Davies, utilizzare i dati statistici a fini politici costituirebbe un'operazione elitaria ed antidemocratica, cosicché pochi privilegiati nei vari Paesi riescono ad imporre le loro visioni, i loro progetti e le loro decisioni a tutti gli altri, un po' come avveniva nei secoli addietro quando le statistiche supportavano, garantendole, le scelte dei governi più o meno autoritari, unici depositari delle ricerche degli esperti e degli studiosi. Secondo altri, invece, la possibilità di accedere, interpretandoli, a migliaia di dati statistici, da parte di tutti, giornalisti, cittadini comuni e politici di ogni tendenza, permette di analizzare la società nel suo complesso con dati verificabili, cosicché vi sarebbe la più piena libertà, anche però per populistici, demagoghi e contraffattori, di utilizzare liberamente i dati statistici.

La realtà sta nell'assoluta relatività delle scelte dei dati da analizzare, cosicché, per tornare al nostro mondo, quello del Diritto del Lavoro, si tratta di scegliere i metodi di classificazione

per definire l'occupato, l'inoccupato, il disoccupato, il precario, lo stabile utilizzando, ad esempio, quest'ultimo termine secondo l'interpretazione del concetto di "stabilità". In questo caso, ad esempio, chi è stabile? Un lavoratore a tempo determinato, fosse solo per quel tempo, o uno a tempo indeterminato, magari *usque ad...*?

Tutto quanto appena scritto si carica di ulteriori temi e problemi quando si pensi che molte persone, in continuazione, entrano ed escono dal mondo del lavoro, molto spesso per motivi che possono concernere non tanto le condizioni del mercato del lavoro ma, magari, per esigenze familiari, stato di salute, residenza o domicilio facilmente mutabili, come avviene sempre più nella società post-capitalistica. Così è possibile comprendere l'estrema differenziazione tra dati forniti, ad esempio, dall'INPS o dall'ISTAT o, ancora, dal Ministero del Lavoro. E allora è altrettanto facile capire come cambino costantemente valutazioni e conseguenti ipotesi di lavoro in risposta a presunte, o troppo semplicisticamente accertate, esigenze sociali da parte del legislatore o delle politiche di concertazione sindacale.

Un ultimo esempio, estremamente significativo a conferma dell'estrema difficoltà di utilizzare dati certi, è quello riguardante l'uso dei voucher, scontandone l'abuso, via via crescente, con la conseguente profonda distorsione del valore originario dell'istituto, fino a indurre la stessa CGIL, primo e vivace protagonista della battaglia per

l'abolizione di questo maligno ed abusato istituto, ad aprire, sia pur con diffidenza, alla proposta di questi giorni di ridurre l'ambito di gestione ed utilizzo soltanto alle famiglie attraverso un rigoroso monopolio gestionale da parte dell'INPS, eliminando pertanto il mercato libero, perfino nelle tabaccherie, come avviene oggi, degli stessi. Si è cercato, nel caso dei voucher, e ancora si sta cercando di trovare una via d'uscita legislativa o, *extrema ratio*, concertata tra le forze sociali, alternativa ad un referendum che nuovamente avrebbe diviso il Paese e, insieme, ricreato ed acuito divisioni di fondo, anche politiche ed ideologiche. Soprattutto si sta cercando, forse giustamente, di uscire dal pantano della lettura ed interpretazione di dati statistici che, volta a volta, vengono violentati nella loro logica astratta attraverso il meccanismo, ormai invalso nell'uso di questa scelta, concernente l'anteposizione della raccolta dei dati, ponendo poi agli stessi, o ponendosi, le domande utili per la tesi da sostenere. È stata questa una tecnica usata, come ancora sostiene nel suo saggio Davies, dai consiglieri strategici di Trump nella campagna elettorale, rivelatasi poi vincente, smentendo tutte le previsioni, statistiche appunto, ma basate su metodi diversi ed errati, dei mass media di tutto il mondo. Raccogliendo ed elaborando dati, i cosiddetti "big data", su larga scala, è stato possibile mandar messaggi mirati agli elettori, conquistando ampi consensi e smentendo tutte le previsioni ed aspettative del pianeta.

La polemica sulla disoccupazione e sul suo trend, sul valore e le distorsioni dei voucher, sul rapporto tra occupati, inoccupati e disoccupati, ha creato nel nostro Paese soltanto un utile terreno di coltura per populismo e demagogia, proprio con la forzatura e l'utilizzo di dati statistici come quelli che hanno fatto della Basilicata e delle province di Potenza e Frosinone le punte della... ripresa produttiva e dell'expo italiano: il giudizio lo lasciamo ai lettori. Per quanto ci concerne, per concludere, basta solo segnalare l'importanza e la necessità di un diverso rigore nella ricerca e nell'uso della scienza statistica ricordando che, in prospettiva, non si tratta di scegliere una "politica dei fatti guidata dalle élites politiche delle emozioni, guidata dal populismo" distorcendo ed asserendo dati statistici spudoratamente. Si tratta invece, di nuovo utilizzando i suggerimenti di William Davies, di una battaglia "tra chi ancora crede nella conoscenza" e, pertanto, nell'approfondimento e nell'uso corretto della scienza e della metodologia statistica, e "chi trae profitto dalla... disintegrazione" e manipolazione di dati parziali, quando non falsi e, ancora, asseriti alle brame di un potere, mediocre quanto, anche troppo palesemente, teso a manipolare persone ed istituzioni, per difendersi e consolidarsi non curandosi della gravità del momento e delle prospettive della nostra società, in particolare del nostro Mezzogiorno.



19/03/2002 – 19/03/2017

A quindici anni dalla scomparsa di

MARCO BIAGI

il suo insegnamento resta attuale nel saper ben distinguere e salvaguardare la flessibilità del lavoro dalla precarietà



Bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori

Anno VIII n. 2
Supplemento al n. 1 Anno XII de
la bilancia

Reg. Tribunale Trani n. 14/06
23 marzo 2017
ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

In Redazione:
Daniela Cervellera
Caporedattore

Antonio De Simone, Maria Mangiatori, Maurantonio Di Gioia, Domenico Di Piero

e-mail: info@csddl.it

Stampato da
Tipografia Marchese - Bisceglie

Il credito rivendicato dal lavoratore al Fondo di Garanzia quando il datore è insolvente costituisce una prestazione previdenziale

Prescrizione quinquennale o decennale?

Il fondo di garanzia I.N.P.S. e il pagamento del T.F.R.

di Antonio Belsito*

Sempre più spesso, ormai, - per via della crisi economia-finanziaria cronica - il datore di lavoro risulta insolvente e non può liquidare il trattamento di fine rapporto in favore del lavoratore.

Di conseguenza quest'ultimo è costretto a tentare prima di tutto - in via giudiziaria e con procedure esecutive - il recupero del suo credito di lavoro.

In caso di esito negativo può rivolgersi all'apposito Fondo istituito presso l'I.N.P.S. che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori nel caso in cui il datore risulti insolvente.

Molte volte accade che, espletate le azioni giudiziarie e le procedure esecutive, quando ci si rivolge al Fondo di Garanzia, venga dallo stesso accettata la prescrizione del credito, sul presupposto del decorso del quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di alcuna formale richiesta al medesimo Fondo, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali.

Pertanto in queste situazioni, purtroppo alquanto consuete, il Fondo di Garanzia presso l'I.N.P.S. invia al malcapitato lavoratore una missiva di diniego al riconoscimento del credito. Ebbene tale nota non solo risulta inopportuna e di cattivo gusto, ma è censurabile perché non corrispondente al vero.

Infatti quando ci si rivolge al fondo istituito dall'Ente previdenziale muta la natura del credito

azionato che non è più di lavoro ma di credito di natura previdenziale, così come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lav., 26 maggio 2015 n. 10824) ha sostenuto che: "il diritto del lavoratore di ottenere dall'I.N.P.S. - in caso di insolvenza del datore di lavoro - la corresponsione del trattamento di fine rapporto abbia natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, risultando

distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia sia quella ordinaria decennale" (così anche, Cass. civ., Sez. lavoro, 24 febbraio 2006, n. 4183; Cass. civ., Sez. lavoro, 9 giugno 2014, n. 12971; Cass. civ. Sez. lavoro 1 febbraio 2010 n. 2278).

Quindi, mentre i crediti di lavoro vanno rivendicati entro cinque anni da quando maturano - ex art. 2948 cod. civ. - ivi compre-

so il trattamento di fine rapporto, nel caso in cui tale credito non sia esigibile, potrà essere liquidato dall'apposito Fondo di Garanzia.

Il diritto del lavoratore ad ottenere dall'I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale Fondo di cui alla legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Resta esclusa, pertanto, la previsione dell'obbligazione solidale, diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).

Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo (Cass. civ. Sez. VI ord. 9 giugno 2014 n. 12971).

**IN LIBRERIA
IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA**

ANNO XI - N° 1
marzo 2017

ISSN 1974-426
il diritto dei lavori

Rivista Scientifica Giuslavoristica

**il diritto
dei lavori**

diretta da
Gaetano Veneto

COORDINATORE SCIENTIFICO
Antonio Belsito

VICEDIRETTORE
Tommaso Germano

COMITATO SCIENTIFICO
Gaetano Veneto, Fernando Fita Ortega, Vito Gallotta, Nicola Costantino, Giuseppe Pellaconi, Giuseppe Tucci, Ugo Villani, Tommaso Germano, Luis Enriquez Nores Torres, Sara Alcazar Ortiz, Giuseppe Pardini, Nicola De Marinis, Cataldo Balducci, Giuseppe Losappio, Giovanni Mummolo, Antonella Pasulli, Francesco Fischetti, Antonio Belsito
In collaborazione con i docenti e i cultori di Diritto del Lavoro
e Master prevenzione e gestione multidisciplinare del Mobbing dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Rivista giuridica realizzata dal Centro Studi Diritto dei Lavori

REDAZIONE Responsabile Daniela Cervellera
Maria Basile, Valerio Antonio Belsito, Clarenza Binetti, Ezio Bonanni, Fabio Cardanobile, Marilena Cortese, Silvia Ardua D'Alesio, Michele De Simone, Francesco Di Bono, Mario Di Carato, Domenico Di Piero, Nicola Gasparro, Felicia Papagni, Emanuela Sborgia, Romeo Tigre, Francesco Verdebello, Pietro Zamparese

Cacucci Editore

* Avvocato giuslavorista



IN MEMORIA DEI VOUCHER ...

Il lavoro accessorio

di Mario Di Corato e Antonio Nunzi

Il lavoro accessorio è una particolare modalità lavorativa introdotta dal decreto legislativo n. 276/2003 ed attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 81/2015 non riconducibile né al lavoro subordinato né al lavoro autonomo, infatti la prestazione di lavoro viene acquistata dall'utilizzatore (datore di lavoro) mediante l'attivazione di una procedura telematica o cartacea basata sull'acquisto di buoni lavoro cd. *voucher*, da consegnare poi al lavoratore.

Una volta eseguita la prestazione, il lavoratore riceve dal committente, come compenso, uno o più buoni che poi dovrà rendere al concessionario del servizio (Uffici postali, banche autorizzate e rivendite di generi di monopolio) che provvede al pagamento materiale.

Nel lavoro accessorio, quindi, non c'è l'obbligo di stipulare un contratto, né di assumere il lavoratore, né di inquadrarlo, come normalmente avviene nel rapporto di lavoro subordinato. Il committente imprenditore deve solo inviare una comunicazione preventiva all'ufficio competente.

Con il decreto n. 276/2003 il lavoro accessorio era limitato allo svolgimento di una serie di attività lavorative occasionali e marginali da parte di soggetti considerati di difficile occupabilità: sia coloro che non avessero interesse ad una occupazione ordinaria, come casalinghe, studenti e pensionati, sia soggetti socialmente deboli, come disabili e persone in comunità di recupero. Si era inteso così regolarizzare attività



che erano svolte in gran parte dei casi al di fuori di vincoli contrattuali nell'intento di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative.

Successivamente la legge n. 92/2012 e la legge n. 99/2013 hanno introdotto alcune modifiche alla legge originaria, in particolare, cancellando il requisito dell'*occasionalità* ed innalzando i limiti economici per i compensi ricevuti da ogni lavoratore con il sistema del voucher lavoro. Veniva, infatti, previsto che il compenso complessivamente percepito dal lavoratore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 euro lordi.

Attualmente il quadro giuridico del lavoro acces-

sorio appare completamente diverso rispetto a quello originario: il decreto legislativo n. 81/2015 ha completamente liberalizzato tale forma di lavoro, confermando l'orientamento delle molteplici modifiche intervenute nel corso degli anni, che ne hanno progressivamente ampliato l'ambito di applicazione, fino alla completa soppressione delle limitazioni di tipo oggettivo (attività esercitabili) e soggettivo (soggetti abilitati a prestare lavoro accessorio).

Pertanto il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto e per qualsiasi attività lavorativa: l'unico limite è quello economico, che opera esclusivamente nei confronti del lavoratore, che con riferimento della totalità dei committenti non può superare compensi

superiori ad euro 7.000 annue nette (annualmente rivalutati).

Se le attività sono svolte nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, oltre al predetto limite complessivo di euro 7.000 nette, vi è anche il limite di euro 2.020 netti l'anno nei confronti di uno stesso committente.

I soggetti percettori di trattamenti a sostegno del reddito possono svolgere attività lavorativa accessoria nel limite di euro 3.000 annue.

Ciascun buono lavoro che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un valore netto di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico).

ed il sistema dei buoni lavoro

Con tali buoni vengono quindi garantiti:

- il compenso per il lavoratore;
- la copertura previdenziale I.N.P.S.;
- la copertura assicurativa I.N.A.I.L..

Al termine del rapporto lavorativo il voucher per il lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, maternità, malattia, ecc.).

Un'ultima modifica è stata apposta dal decreto legislativo n. 185/2016 che ha previsto la comunicazione preventiva obbligatoria che permette la tracciabilità dei voucher per evitarne l'uso fraudolento.

Dall'8 ottobre scorso gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell'inizio di ciascuna prestazione all'Ispettorato del lavoro, nel modo seguente:

- *i committenti imprenditori non agricoli o professionisti* sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione;

- *i committenti imprenditori agricoli* sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Questa è la situazione attuale presto destinata a cambiare, anzi già repentinamente modificata.

Infatti lo scorso 17 mar-

zo il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l. n. 25/2017 che abroga le norme sui voucher.

Nello specifico i voucher lavoro dovevano essere oggetto di referendum abrogativo nei prossimi mesi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 11.1.2017 che aveva considerato ammissibile il quesito proposto dalla CGIL per la loro abolizione.

La proposta era arrivata a seguito dell'allarme per l'abnorme utilizzo di questo strumento. Tale referendum voleva tuttavia essere scongiurato dal Governo che stava preparando un decreto legislativo di correzione del Job Act, nella speranza di evitare la consultazione popolare.

A fronte della loro abrogazione, si ritiene tuttavia opportuno illustrare le modifiche che il Governo aveva previsto in tema di voucher lavoro 2017.

Limiti economici

Limite annuo per il lavoratore di 5.000 euro netti, come prima del Job Act; Limite per privati, aziende e professionisti: 2.000 euro con il singolo lavoratore, 3.000 euro in totale.

Datori di lavoro

Solo: famiglie, aziende senza dipendenti, professionisti, associazioni ed enti no profit (si escludono le pubbliche amministrazioni).

Lavoratori

Solo: pensionati, studenti, disoccupati con esclusione di dipendenti e lavoratori autonomi.

Tipologia di attività

Possibilità di retribuire con i voucher solamente:

- a) attività lavorative occasionali rese a favore di privati, come: piccoli lavori domestici; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giar-

- dinaggio, pulizia e manutenzione; manifestazioni sociali, sportive, culturali per finalità non di lucro; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza in occasioni di calamità o eventi naturali; piccoli lavori in agricoltura;

- b) attività lavorative occasionali rese a favore di imprenditori o professionisti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze;

- c) attività lavorative occa-

sionali rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi.

Come anticipato, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo scorso del d.l. n. 25/2017 la disciplina sui voucher è stata abolita e quelli già richiesti entro quella data potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017.

DA GRANDE ... IL POSTO FISSO

Ormai, sono passati tanti anni dall'epoca in cui i giovani, partecipando a concorsi potevano trovare lavoro presso una azienda prestigiosa - come lo erano le Banche, o gli Enti pubblici - onde garantirsi un futuro.

Oggi, anche i laureati quarantenni cercano ancora una stabilità. Addio al posto fisso?

Già, ma non è soltanto colpa dei tempi che cambiano. Basterebbe pensare al precariato "cronico" che regna sovrano nella Pubblica Amministrazione nonostante le tante iniziative di stabilizzazione.

E' consuetudine, infatti, soprattutto dei politicanti che diventano amministratori degli enti pubblici e dei vari direttori generali (che, guarda caso, sono sempre le stesse persone !) consentire l'accesso in forma precaria a persone più o meno a loro vicine con contratti di lavoro temporanei che finiscono in realtà per rendere vano un bando di concorso. E quando vengono banditi servono innanzitutto per stabilizzare i precari che ormai si trovano all'interno da troppo tempo; il tutto con buona pace dell'art. 97 della Costituzione.

Nel settore privato, le banche, ormai prive di quelle garanzie di serietà che le contraddistinguevano fino ad alcuni anni fa, hanno subito una vera metamorfosi causata non tanto dalla globalizzazione e dalla crisi economica, quanto dal malcostume oltremodo diffuso tra i dirigenti, a volte di dubbia preparazione, scelti per lo più in forma clientelare. L'exasperazione della crisi del lavoro non è tanto addebitabile ai noti problemi economici, quanto al malcostume imperante soprattutto in una classe dirigente (politici compresi) che non ha scrupoli nel curare esclusivamente il proprio tornaconto, non nutrendo alcun rispetto verso le esigenze vitali della collettività.

E' l'inesistenza di valori morali tra questi soggetti che si avvicendano in maniera indecorosa scambiandosi le varie poltrone di note aziende pubbliche e private che non può essere più tollerata; altrimenti non ci sarà speranza per un mondo diverso.



Strumenti di Welfare

Il reddito di inclusione

Nasce una misura nazionale di contrasto alla povertà fondata sull'esistenza di una condizione di bisogno economico e non più sull'appartenenza a determinate categorie

di *Giorgia Michela De Sanctis**

Con il disegno di legge delega per il contrasto alla povertà ed il riordino delle prestazioni sociali, viene introdotto anche in Italia il “reddito di inclusione”, una misura unica a livello nazionale, con carattere universale ma condizionata al possesso di determinati requisiti. Il cd. “Rei” è finalizzato ad assicurare un sostegno economico, in modo progressivo, alle famiglie che si trovino al di sotto della soglia di povertà assoluta, con precedenza riconosciuta ai nuclei con bambini.

Il Rei è condizionato alla “*prova dei mezzi*” sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), considerando l’effettivo reddito disponibile e gli indicatori della capacità di spesa ed è altresì condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Per quanto concerne il requisito reddituale: il disagio economico dovrebbe attestarsi su di un valore Isee inferiore o uguale a 3000 euro. Invece per quanto riguarda l’adesione ad un progetto personalizzato, essendo il reddito di inclusione non una forma di reddito assistenziale, né di cittadinanza, ma un intervento di inclusione attiva collegato a misure di accompagnamento verso la società ed il lavoro, il capofamiglia dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa, predisposta dall’ente locale.

Il soggetto dovrà impegnarsi per esempio “a garantire un comportamento responsabile, ad accompagnare i figli a scuola, a sottoporli alle vaccinazioni e ad accettare eventuali proposte di lavoro”.

Il funzionamento di tale meccanismo sarà gestito dai servizi sociali dei comuni in collaborazione con il centro dell’impiego, al fine di subordinare l’erogazione del reddito alla partecipazione a misure utili per trovare lavoro o per migliorare il livello di occupabilità della persona e delle famiglie indigenti.

In quest’ottica viene rafforzato il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, con la previsione di un organismo nazionale presieduto dal Mi-

nistro del Lavoro delle Politiche sociali che garantisca livelli di assistenza e prestazioni omogenei su tutto il territorio italiano.

Nel perseguimento di tale obiettivo l’organismo si consulterà periodicamente e potrà costituire gruppi di lavoro con le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l’attuazione delle disposizioni della delega ed esaminare nuove proposte in materia di contrasto alla povertà. Del reddito di inclusione potranno beneficiarne sia i cittadini italiani che stranieri, residenti nel territorio nazionale da un periodo di tempo minimo, da quantificare.

Secondo i dati Istat le persone in una situazione di povertà assoluta sono 4,6 milioni, circa 1,6 milioni di famiglie; a fronte di un stanziamento di 1 miliardo e 150 milioni di euro effettuato dalla legge di stabilità, le risorse risultano insufficienti.

La stessa legge delega, dunque prevede di dare priorità ad alcuni soggetti: nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. Ogni nucleo familiare riceverà mensilmente la somma necessaria a colmare la differenza tra la soglia di povertà ed il proprio reddito disponibile.

L’importo verrà calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare rispettando il principio guida del provvedimento: assicurare un livello di vita “*minimamente accettabile*”. In questa prima fase, tenuto conto delle risorse stanziare, si stima che il contributo ammonterà a circa 480 euro al mese, per nucleo familiare. Si prevede comunque una durata limitata per l’erogazione dell’assegno, rinnovabile previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato. È contemplata anche l’ipotesi della sospensione qualo-

ra si esca dallo stato di indigenza ed il rinnovo qualora si ricada in tale stato.

Il reddito di inclusione si differenzia dal Reddito di cittadinanza in quanto quest’ultimo è universale e non selettivo; anch’esso è condizionato alla disponibilità a lavorare ed allo stato di bisogno, prevedendo un beneficio di circa 700 euro al mese.

L’iter che attende la legge delega durerà qualche mese prima che il reddito di inclusione diventi pienamente operativo, bisogna attendere che l’esecutivo determini in concreto la modalità di attuazione della norma secondo i limiti e le direttive imposte dal Parlamento. Nel periodo transitorio, resta in vigore il “Sia” Sostegno all’inclusione attiva, che prevede un assegno di 80 euro al mese a componente fino ad un massimo di 400 euro mensili.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti ha dichiarato: “*Con l’approvazione del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà si compie oggi un passo storico: per la prima volta il nostro paese si dota di uno strumento nazionale e strutturale di contrasto alla povertà - il REI - che ci consente di introdurre progressivamente una misura universale fondata sull’esistenza di una condizione di bisogno economico e non più sull’appartenenza a particolari categorie (anziani, disoccupati, disabili, genitori suoli, ecc.)*”.

Attendiamo l’emanazione dei decreti attuativi per conoscerne più dettagliatamente i meccanismi di funzionamento, le modalità di accesso, le soglie di reddito e soprattutto l’effetto che sortirà tale misura nel nostro Paese.



* *Praticante avvocato*

Il Governo statuisce l'abrogazione dei ticket-lavoro, saranno utilizzabili fino a fine anno quelli acquistati entro il 17 marzo 2017

Addio voucher! "Sotto alle scorte"

di Elio Gaetano Belsito*

Il decreto legge n. 25/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore a tempo di record, ha statuito l'abolizione dei voucher e l'utilizzabilità di quelli residui, perché acquistati prima del 17 marzo 2017, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

I voucher hanno rappresentato uno straordinario strumento di pagamento del lavoro, nel 2016 circa 300 mila persone sono state retribuite con circa 130 milioni di voucher dal valore di 10,00 € (7,50 € di compenso al lavoratore, 2,50 € di contributi versati all'INPS e all'INAIL).

Hanno costituito valido strumento per retribuire in modo legale lo studente che dà ripetizioni private, la collaboratrice domestica, la baby sitter, la badante, il giardiniere, operai intervenuti per piccoli lavori di muratura o manutenzione; ma sono stati ampiamente ed impropriamente utilizzati anche in altre realtà lavorative, dalle società sportive per pagare gli steward, nel settore turistico e nella ristorazione per assumere personale aggiuntivo in momenti di attività particolarmente intensa, oltre che

dalle società e dalle imprese.

Il decreto di abolizione dei voucher sta creando non pochi inconvenienti ai committenti in possesso di buoni spendibili fino a fine anno; si registra un totale "impasse" del portale dell'Inps per la gestione dell'attivazione del voucher già acquistati, l'ente sembra aver preso alla lettera i dettami del decreto di abrogazione, adeguandosi immediatamente e cessando il servizio, creando seri disagi a coloro che ne hanno già acquistati e devono necessariamente utilizzarli nei prossimi nove mesi, rischiando altrimenti di ritrovarsi con inutili "pezzi di carta" in mano.

Oltre al problema tecnico, ne sussiste uno giuridico, ovvero: nel decreto di abrogazione dei ticket non è stata prevista una norma transitoria che regoli e sanzioni l'utilizzo dei voucher fino a fine anno, creando un vuoto legislativo da colmare al più presto. Si sottolinea come gli articoli abrogati dal decreto del 17 marzo 2017 disciplinavano "gli aspetti essenziali del lavoro accessorio: definizione, campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali". Le norme abrogate prevedevano i limiti economici per utilizzare i buoni

lavoro, "lo speciale regime per l'agricoltura, le modalità di accesso al lavoro accessorio, fino ad un recente obbligo di comunicazione preventiva ed un conseguente apparato sanzionatorio specifico in caso di violazione". Quest'ultimo aspetto è frutto di un decreto correttivo del Jobs Act col quale si era introdotto l'obbligo di anticipare di un'ora l'attivazione di un ticket, via sms o e-mail; un modo per ridurre l'uso distorto dei buoni, attivati in extremis, in caso di controllo improvviso.

Ma da cosa verranno sostituiti i voucher? Le attività saltuarie ed occasionali rischiano di ripiombare nella retribuzione irregolare? Le parti sociali propongono le soluzioni più disparate: estendere il "lavoro a chiamata" che permetterebbe di utilizzare i lavoratori a gettone, per non più di 400 giorni in tre anni, limitato però agli under 25 ed agli over 55. La Cgil propone dei nuovi voucher denominati "lavoro subordinato occasionale" previa iscrizione del lavoratore al centro per l'impiego. In molti spingono per gli "assegni lavoro" mutuati dall'esperienza francese, i c.d. "chèque emploi" usati dalle famiglie per paga-

re un'agenzia che fornisca personale oppure per pagare direttamente il lavoratore. Hanno importi e valenza temporale limitati, ma costituiscono uno strumento abbastanza garantista, dato che tutte le operazioni vengono registrate presso il centro nazionale CESU che gestisce tutto il sistema, compresa l'erogazione delle buste paga ed il versamento dei contributi.

Un'ulteriore opzione sarebbe quella di creare un sistema simile ai "mini job" tedeschi utilizzati dalle famiglie e dalle imprese per il pagamento di prestazioni occasionali. È previsto un limite massimo di guadagno mensile pari a € 450,00, fino ad un massimo di € 5.400,00 in un anno. I "mini job" garantiscono una migliore copertura assicurativa, contributiva e sanitaria rispetto ai vecchi voucher: dei € 450,00 percepiti dal lavoratore, il datore di lavoro ne paga circa € 200,00 sottoforma di contributi ed assicurazione.

Il silenzio del legislatore in ordine alla disciplina regolamentare e sanzionatoria sembra aver implicitamente affermato la transitorietà del sistema previgente al decreto, accompagnando l'utilizzo dei ticket fino al nuovo anno.

* Praticante avvocato

www.csdidl.it

Centro Studi diritto 
dei lavori

ricerca & formazione



ASSOCIAZIONE
AVVOCATI
"A. PALMIERI"



Canosa di Puglia

con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trani
e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani

Giovedì 23 Marzo 2017 ore 16,00

AUDITORIUM SAN GIUSEPPE – CANOSA DI PUGLIA

Seminario giuridico sul tema :

STABILITÀ O PRECARIETÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO?

La sorte del contratto di lavoro a tempo indeterminato

SALUTI: *Avv. Tullio BERTOLINO, Presidente Ordine Avvocati Trani*

Dott. Antonello SOLDANI, Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Trani

Avv. Sabina IACOBONE, Presidente Associazione Avvocati Canosa di Puglia

RELATORI:

Prof. Gaetano VENETO

Presidente Centro Studi Diritto dei Lavori - Bari

Prof. Tommaso GERMANO

*Titolare Previdenza Sociale
Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari*

Dott.ssa Floriana DI BENEDETTO

Magistrato del Lavoro del Tribunale di Trani

Avv. Antonio BELSITO

Direttore Centro Studi Diritto dei Lavori

Avv. Marika Incoronata DI BIASE

Coordinatore Responsabile Ufficio Affari Legali CISL ROMA

Avv. Valerio Antonio BELSITO

Giuslavorista

PRESIEDE E MODERA:

Prof. Gaetano VENETO

